

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 4, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Presumibile la rinuncia alle istanze istruttorie, se non sono riformulate all'udienca p.c.

E' presumibile la rinuncia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si è espresso, nè esplicitamente, nè implicitamente e non riformulate all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.6.2014, n. 13945

- 4.2 Il terzo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato. Il giudice d'appello ha ritenuto di dichiarare inammissibile l'istanza istruttoria, formulata nelle conclusioni rassegnate davanti al medesimo, di assumere la prova testimoniale dedotta in primo grado, ammessa e non espletata per inerzia della parte attrice, in quanto doveva ritenersi decaduta dalla stessa, non avendo riproposto l'istanza istruttoria nelle conclusioni rassegnate davanti al giudice di primo grado. Da tanto la Corte territoriale ha correttamente tratto la convinzione di un implicito abbandono giacchè, secondo la giurisprudenza di guesta S.C. (Cass. 3241/2000), è presumibile la rinuncia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si è espresso, nè esplicitamente, nè implicitamente e non riformulate all'udienza di precisazione delle conclusioni. Come affermato da guesta S.C., in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicchè, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa (Cass. n. 18688/2007; n. 10569/2004). Si deve, infatti, ribadire il principio secondo cui, qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore (Cass. n. 12241/2002; 13785/2003; 17341/2008). Inoltre, inconferente è il richiamo delle norme effettuato in tale motivo di ricorso, in quanto occorre considerare che è inammissibile in appello, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c., la prova testimoniale già indicata e rinunciata in primo grado (Cass. n. 17341/2008 e 13785/2003, in motivazione; 12241/2002; 8127/1996; 1103/1994).
- 4.2 Il quinto motivo di ricorso è manifestamente privo di pregio, in quanto generico e formulato in violazione del canone di autosufficienza del ricorso: la ricorrente fa generico riferimento alle "parcelle depositate", senza alcun ulteriore indicazione ai fini della loro individuazione. Senza contare che propone, comunque, un'inammissibile "diversa lettura" delle risultanze di causa congruamente e correttamente apprezzate dalla Corte d'Appello, laddove critica l'iniquità delle spese legali riconosciute dal giudice di secondo grado, senza considerare che, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali,

stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'art. 111 Cost., comma 6, (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 legge costituzionale n. 2 del 1999), secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. (Cass. n. 5828/2006; n. 15882/2007; n. 2397/2008).

- 5. Il ricorso incidentale è manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati. 5.1.La sentenza della Corte d'Appello non ha detratto, dalla somma riconosciuta alla danneggiata, il c.d. montante di anticipazione, senza tenere conto di quanto affermato da questa S.C., secondo cui, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, ove il danno patrimoniale futuro (costituisca esso danno emergente, come per le spese mediche non ancora sostenute, ovvero lucro cessante da perdita o riduzione della capacità lavorativa) sia liquidato nella forma della capitalizzazione anticipata, dalla somma capitalizzata e liquidata in relazione ai valori monetali della data della pronuncia va effettuata la detrazione del montante di anticipazione (calcolato sulla base degli interessi a scalare); il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di quadagno non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perchè tale criterio è matematicamente prima ancora che giuridicamente - scorretto. Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adequato coefficiente di capitalizzazione, perchè soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro. (Cass. n. 4252/2012; 1215/2006; 7507/2001). La sentenza impugnata, invece, dopo aver ritenuto di poter ricorrere in via equitativa alle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922, rapportate al coefficiente di età, percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa e aver valutato, alla luce di tali considerazioni, l'entità del danno in 197.635,12 Euro, non contiene una motivazione idonea ad esplicitare la necessaria detrazione del "montante di anticipazione", mancando così un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione.
- 5.2. I giudici di secondo grado hanno, inoltre, ritenuto doversi riconoscere alla G. un danno da ritardato adempimento pari a 118.297,00 Euro, facendolo erroneamente decorrere dal giorno del sinistro sino a quello della pronuncia, in quanto viene richiamato espressamente il procedimento esposto dal giudice di primo grado, senza considerare che il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne l'incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetali del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato; tale momento, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi

permanenti. (Cass. n. 27584/2011; n. 1215/2006; n. 6403/1988).

Alla luce di tali principi, anche il secondo motivo di ricorso incidentale è manifestamente fondato.

6. - Il relatore propone la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio della causa, per nuovo esame e per le spese, incluse quelle del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte territoriale in diversa composizione";

che la suddetta relazione fu comunicata agli avvocati delle parti costituite per l'adunanza camerale del 9 ottobre 2013;

che, con ordinanza resa in udienza, fu ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di T.S., all'indirizzo indicato, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, sia per il ricorso principale che per il ricorso incidentale.

che la ricorrente principale ha ritualmente depositato avviso di ricevimento della notifica dell'originario ricorso; con la conseguenza che perde efficacia l'ordine di integrazione del contraddittorio e il ricorso principale può essere esaminato nel merito;

che, invece, la ricorrente incidentale, pur avendo provveduto - in esito all'ordinanza collegiale - a notificare tempestivamente al ccc il controricorso contenente il ricorso incidentale, unitamente all'ordinanza emessa dalla Corte, non ha dato prova dell'avvenuta ricezione dello stesso, non avendo tempestivamente depositato l'avviso di ricevimento insieme agli altri atti (art. 371 bis c.p.c.);

che ccc non si è difeso;

che, pertanto, in mancanza di rituale deposito del suddetto documento, non sussistendo la prova della integrazione del contraddittorio necessario disposto dalla Corte, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c., comma 2;

che, con riferimento al merito del ricorso principale, il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto (p. 4 e sottopartizioni) della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile;

che, in ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di cassazione sono integralmente compensate.

p.q.m.

LA CORTE DI CASSAZIONE decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 7 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014